



OGGETTO: **VVAS-2021_01. Comune di Monteflavio (RM).** Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa alla *“Variante Urbanistica Semplificata al PRG vigente nel Comune di Monteflavio (del. CC n.34 del 17/12/2019 adozione variante urbanistica, art.10 comma 2 e 19, comma 2 e seguenti del D.P.R. n.327/2001 - ed approvazione progetti per attività di compostaggio ed autocompostaggio per la riduzione della frazione organica)”*.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che con nota prot. n.147 del 12/1/2021, acquisita in pari data al protocollo regionale n.23439, il Comune di Monteflavio (di seguito *“Autorità Procedente”*) ha trasmesso alla scrivente Area (di seguito *“Autorità Competente”*) la documentazione per l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per la Variante denominata *“Variante Urbanistica Semplificata al PRG vigente nel Comune di Monteflavio (del. CC n.34 del 17/12/2019 adozione variante urbanistica, art.10 comma 2 e 19, comma 2 e seguenti del D.P.R. n.327/2001 - ed approvazione progetti per attività di compostaggio ed autocompostaggio per la riduzione della frazione organica)”* di seguito *“Piano”*;

DATO ATTO che con nota prot. n.407643 del 6/5/2021 l’Autorità Competente ha comunicato l’elenco, di seguito riportato, dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento rendendo disponibile, tramite un apposito *link*, il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al Piano, in formato digitale:

- **Regione Lazio** - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
 - *Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale;*
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
 - *Area Tutela del Territorio;*
 - *Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;*
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca:
 - *Area Legislativa e Usi Civici;*
- **Città Metropolitana di Roma Capitale:**
 - *Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”;*
 - *Dipartimento VI “Pianificazione Strategica Generale”;*
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale;**
- **Agenzia Regionale Protezione Ambiente - ARPA Lazio;**
- **Ministero della Cultura;**



– Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;

– Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale;

- **Autorità ATO 2 Lazio Centrale -Roma;**
- **Acea ATO2 S.p.A.;**
- **ASL Roma 5 - Dipartimento di Prevenzione.**

PRESO ATTO che:

- da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti le seguenti note/pareri:
 1. **ATO 2 Lazio Centrale - Roma:** nota prot. n.1067/21 del 18/5/2021, acquisita in pari data al prot. n.444711;
 2. **Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio:** nota prot. n.84678 del 4/6/2021 acquisita in pari data al prot. n.495676;
 3. **ASL Roma 5 - Dipartimento di Prevenzione:** nota prot. n.21103 dell'8/6/2021, acquisita al prot. n.507296 del 9/6/2021.
- Il Comune di Monteflavio con nota prot.n. 3450 del 16/7/2021, acquisita con prot.n. 623013 del 19/7/2021, ha comunicato l'elenco dei pareri acquisiti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale.

DATO ATTO che l'Autorità Competente con nota prot.n. 341074 del 6/4/2022 ha comunicato all'Autorità procedente l'elenco dei pareri pervenuti, richiedendo:

- *riscontro dell'elenco dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale acquisiti, ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, dall'Autorità Procedente e contestuale trasmissione di eventuali pareri in possesso della stessa e non presenti agli atti della scrivente;*
- *eventuali ulteriori considerazioni utili alla conclusione dell'istruttoria - incluse le modalità di accoglimento delle condizioni impartite da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale – ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006.*

PRESO ATTO che l'Autorità Procedente con nota prot. n.4269 del 13/7/2022, acquisita in pari data al prot. n.692056, ha fornito riscontro alla sopra citata nota del 6/4/2022;

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall'Autorità Procedente sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

- La Variante prevede il cambio di destinazione d'uso di un'area al fine di ospitare un impianto per attività di compostaggio e autocompostaggio;
- La Variante è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 17/12/2019;
- *L'intervento oggetto di esame riguarda un'area di 3.995,00mq, che sarà destinata all'impianto di compostaggio. L'area è collocata appena fuori il centro abitato, lungo la SP29a che conduce al Comune di Moricone. Da un punto di vista morfologico l'area degrada verso ovest in maniera poco o mediamente acclive (circa 10%) e con una pendenza intorno a 5° in direzione della Strada Provinciale 29a.*
- *Il P.R.G. approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.1612 del 3/4/1984 destinava l'area a zona E "Agricola", nella fattispecie in zona E2 "Zona agricola sub-urbana".*
- *La Variante Urbanistica prevede la trasformazione dell'area in oggetto già destinata a Zona E in:*
 - *Zona F – "Servizi", con una superficie territoriale pari a 3.995,00 mq, costituisce il 100% della complessiva Variante Urbanistica Specifica proposta. Tale zona prevede la seguente sottozona:*
 - *Sottozona F2 – "Zona per attrezzature tecnologiche urbane", disciplinato dall'Art. 29 delle NTA del PRG:*
"Le zone per attrezzature tecnologiche urbane sono destinate alla installazione di:



- Centraline, impianti, locali per la distribuzione e gestione dell'acqua ed eventualmente del gas;
 - Impianti di depurazione;
 - Centralina impianti e locali per le aziende elettriche;
 - Discarica o trattamento dei rifiuti solidi urbani;
 - Stazioni di rilevamento atmosferico e di controllo antinquinamento;
 - Ripetitori TV, ponti radio, antenne e trasmettitori di interesse pubblico;
 - Piazzali, vani, rimesse e depositi per le attrezzature della nettezza urbana
- In tali zone il piano si attua per intervento diretto previa progettazione dell'intera zona omogenea nella quale ricade l'intervento, applicando i seguenti parametri:
- Indice di utilizzazione fondiaria = 0,45 mq/mq;
 - Indice di utilizzazione fondiaria a parcheggi = 0,20 mq/mq;
 - Distacco dai confini ml 3,00;
 - Distacco dalle strade (a meno di vincoli riportati sugli allegati di piano) ml 3,00;
 - Distacco tra gli edifici nel rapporto 1/1 tra altezza e distacco;
 - Altezza massima ml 7,50 salvo che per antenne, tralicci e serbatoi";

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall'Autorità Procedente, il Piano secondo la pianificazione sovraordinata risulta inquadrato come segue:

● **Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.):**

Il Rapporto Preliminare fa riferimento al P.T.P.R. approvato con D.C.R. n.5 del 2/8/2019 secondo il quale l'area di intervento ricade nel "Paesaggio Naturale" e nel "Paesaggio Naturale di Continuità" di cui alla Tavola A.

Il vigente PTPR, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.5 del 21/4/2021 e pubblicato sul B.U.R.L. n.56 del 10/6/2021, Supplemento n. 2., conferma le tipologie di paesaggio per l'area di intervento. Con riferimento alla Tavola B, il Rapporto Preliminare evidenzia che l'area in esame risulta interessata da beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo tramite la dichiarazione di interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente (art.134 co1 lett. a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio – Vincoli dichiarativi).

L'area risulta altresì interessata dai seguenti beni paesaggistici inerenti alle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 134 co.1 lettera b) e articolo 142 co.1 D.Lgs. n.42/2004 del Codice (Vincoli ricognitivi di Legge):

- g) aree boscate (art.10 L.R. n.24/1998); art.38 delle Norme di P.T.P.R.).

Il vigente PTPR conferma il sopra citato quadro vincolistico.

● **Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.):**

Lo schema programmatico di struttura – tavola TP2 del Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma, individua nello specifico per l'area in esame oggetto della variante urbanistica la seguente classificazione:

- Sistema Ambientale - Componenti primarie - Aree Buffer (REP - Rete Ecologica Provinciale) per la presenza della Macchia di Gattaceca e la Macchia del Barco;
- Sistema della Mobilità - Rete locale (Rete Viaria).

L'area oggetto della variante urbanistica risulta collocata nell'unità territoriale ambientale n.7 "Unità Monti Lucretili" (...).

● **Piano Regolatore Generale (PRG):**

L'area sottoposta a Variante Urbanistica è classificata secondo il Vigente P.R.G. come zona E2 "Agricola". La Variante prevede la trasformazione della stessa in zona F2, "Zone per attrezzature tecnologiche urbane, discarica o trattamento dei rifiuti solidi urbani".

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

- **Segreteria Tecnico Operativa ATO2:**



La Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO2 Lazio Centrale Roma evidenzia ...*la necessità che il Gestore del S.I.I. ACEA ATO2 S.p.A. esprima un parere sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle zone interessate dal Piano in esame.*

(...)

ACEA ATO2 non allaccerà alla rete idrica le nuove costruzioni previste se non ci sarà disponibilità idrica o se queste non saranno o non potranno essere allacciate ad un sistema depurativo regolarmente funzionante. Con riferimento all'art.146 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 152/2006, e dell'art. 25 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR), approvato con D.G.R. 42/2007, qualora non sia già disposto da regolamenti dell'Ente competente e/o previsto dal Programma in oggetto, si rappresenta che è necessario prevedere la separazione delle acque bianche dalle acque nere, al fine di evitare ripercussioni negative sull'ambiente.

Infine, qualora per l'intervento in oggetto si preveda il trasferimento ad ACEA ATO 2 S.p.A. di opere relative al S.I.I., si chiede la sottoscrizione di una convenzione per la "Verifica funzionale ai fini gestionali" da parte del soggetto realizzatore dell'opera con ACEA ATO 2 S.p.A., così come previsto dall'art. 157 del D.Lgs. 152/06: "Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione".

- Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV "Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio":

Lo SCA evidenzia che "... *l'intervento urbanistico proposto, pur potendosi in linea generale inquadrare nell'ambito delle attività di Servizio pubblico o di interesse pubblico e, pertanto, ammissibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 27 e 28 delle NA del PTPG, coinvolge un ambito territoriale di particolare valenza ambientale, tale da richiedere ulteriori approfondimenti necessari ai fini delle compiute valutazioni di compatibilità al PTPG.*

Si rileva, infatti, che il Rapporto Preliminare non fornisce specifiche indicazioni progettuali, sia per quanto attiene alla consistenza sia all'ubicazione dell'impianto rispetto all'area interessata dalla variante urbanistica. Tale lacuna, oltre a non consentire le necessarie valutazioni di merito, risulta particolarmente rilevante in rapporto alla procedura di variante urbanistica ex art. 19 del DPR 327/2001 che tiene conto proprio delle caratteristiche progettuali, desumendo proprio dal progetto indici e parametri urbanistici della variante.

Pertanto, premesso quanto sopra e ferma restando la competenza dell'Ente regionale in ordine alla valutazione ex art.12 del D.Lgs 152/06, si rilevano i seguenti ulteriori elementi di approfondimento da specificare in un eventuale Rapporto Ambientale e, comunque, da garantire in fase di eventuale prosieguo dell'iter urbanistico:-verificare, per quanto attiene agli aspetti procedurali, se per l'intervento in parola sussistano le condizioni per una verifica integrata di VIA e VAS, anche ai fini dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

- *integrare il Rapporto Ambientale con adeguati apparati grafici e descrittivi che rappresentino consistenza e ubicazione dell'intervento e consentano le valutazioni di competenza sia di questo Servizio sia del Dipartimento III, "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti –Energia –Aree Protette" della CMRC;*
- *verificare il rispetto della fascia cimiteriale, entro la quale sembra collocarsi l'area dell'intervento;*
- *verificare che sia rispettata la fascia di rispetto della strada Provinciale 29/a, eventualmente coinvolgendo il competente Dipartimento II, "Mobilità e Viabilità" della CMRC."*

- ASL Roma 5:

Nel parere si evidenzia che ...*vista la localizzazione scelta per l'impianto e considerate le precauzioni indicate al paragrafo 3.1.3 del Rapporto Preliminare al VAS, al cui punto relativo ai Rischi per la Salute Umana e per l'Ambiente è indicato "Il piano non propone particolari situazioni di rischio per la salute umana o per l'ambiente, in considerazione del fatto che la macchina per il compostaggio è dotata di biofiltro a carboni*



attivi, in grado di depurare l'aria in uscita prima dell'emissione in atmosfera e abbattere così la componente odorigena", riteniamo di poter esprimere un parere favorevole alla variante urbanistica, riservandoci di valutare le componenti impiantistiche ed i loro possibili impatti con la salute nel momento in cui sarà richiesto il parere per l'attività, e sarà quindi disponibile una relazione tecnica dettagliata.

Si fa presente che il parere ha valore unicamente dal punto di vista igienico sanitario, non costituisce autorizzazione alcuna, non entra in alcun merito relativamente alla funzionalità ed alla idoneità tecnica degli impianti, e viene rilasciato sulla base della valutazione della documentazione prodotta, della quale si assumono ogni responsabilità i firmatari della stessa.

PRESO ATTO della nota prot. n.692056 del 13/7/2022 l'Autorità Procedente ha fornito ulteriori considerazioni rispetto ai pareri pervenuti dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, utili ai fini dell'istruttoria ed in particolare:

- *si precisa che l'opera, consistente in una piazzola della superficie di circa 100,00 mq su cui sarà posizionato un macchinario per il compostaggio, non rientra né nella fascia di rispetto dell'area cimiteriale (ridotta da ml 200,00 come previsto dalla Legge n. 166/2002 a ml 50,00 a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.05.2022) né in quella della strada provinciale 29/A Moricone Monteflavio (ml 10,00 essendo una strada di tipo F). Infatti, l'area interessata dall'intervento si trova ad una distanza di circa 70,00 ml dal muro di cinta del cimitero comunale di Santa Bonosa e di circa 40,00 ml dal margine della strada provinciale.*

CONSIDERATO che:

- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- L'Autorità Procedente, a seguito dell'acquisizione dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ha fornito ulteriori considerazioni e chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria, allegando una relazione redatta dalle società proponenti;
- i pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale formano parte integrante del presente provvedimento;
- il Rapporto Preliminare non fornisce evidenza dell'acquisizione del parere di cui all'art.89 del D.P.R. n.380/2001;
- sebbene non analizzato nel RP, la variante risulta coerente con le previsioni Piano Rifiuti approvato con DCR n.4/2020, in quanto riconducibile tra le azioni per la riduzione a monte dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto al paragrafo 6.2.8 *"Incentivazione della diffusione del compostaggio domestico e di comunità"*.

VALUTATO che:

- la Variante è finalizzata alla *Realizzazione di un centro per le attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i comuni del Lazio e Roma Capitale - d.g.r. n. 408 del 13/07/2017 - l.r. 09 luglio 1998, n. 27 e del compostaggio aerobico di piccola scala - Città Metropolitana di Roma Capitale - determinazione dirigenziale - r.u. 6155 del 29/12/2017, ai sensi degli articoli 10, comma 2 e 19, commi 2 e seguenti del D.P.R. n° 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- la Variante deriva dalla necessità di realizzare un'opera pubblica che soddisfi l'esigenza di abbattimento della frazione organica derivante dal sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta;
- l'Area interessata dalla Variante è classificata, secondo il Vigente P.R.G., come zona E2 *"Agricola"* e si propone la Variazione in zona F2 *"Zone per attrezzature tecnologiche urbane, discarica o trattamento dei rifiuti solidi urbani"*;



- la Variante investe un'area di limitate dimensioni con una superficie complessiva di 3.995,00 mq sulla quale verrà realizzata una piazzola di 100 mq per il posizionamento di un impianto di compostaggio per la trasformazione della frazione organica dei rifiuti;
- la Variante risulta limitrofa al cimitero comunale di Monteflavio. L'amministrazione, con Delibera di Consiglio Comunale n.4/2020 ha ridotto da 200,00 metri a 50,00 metri, come previsto dalla Legge n. 166/2002, la fascia di rispetto dell'area cimiteriale;
- l'impianto di autocompostaggio verrà posizionato al di fuori della sopra citata fascia cimiteriale e della fascia di rispetto della strada provinciale 29/A Moricone Monteflavio, così come dichiarato dall'Autorità Procedente nella nota prot. n.692056 del 13/7/2022;
- la ASL ha ritenuto adeguate le misure previste per la riduzione dei rischi per la salute umana, *"in considerazione del fatto che la macchina per il compostaggio è dotata di biofiltro a carboni attivi, in grado di depurare l'aria in uscita prima dell'emissione in atmosfera e abbattere così la componente odorigena"*;
- l'impianto di compostaggio consentirà di riutilizzare gli scarti alimentari trasformati in compost, migliorando così anche l'attività agricola, avvalendosi di un fertilizzante naturale;
- l'area interessata dalla Variante non risulta compresa entro il perimetro di siti della Rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS) o Siti di Importanza Comunitaria (SIC/ZSC) di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, recepite con Legge n.157/1992, e D.P.R. n.357/1997 o di aree naturali protette (Legge n.394/1991; L.R. n.29/1997), sebbene sia limitrofa al Parco dei Monti Lucretili;
- l'area interessata dalla Variante risulta interessata da beni paesaggistici (Vincoli dichiarativi ex art. 134 co. 1 lettera a) e ope legis ex art. 134 co.1 lettera b) e articolo 142 co.1 g) aree boscate D.Lgs. n.42/2004; tuttavia, nelle successive fasi autorizzative dell'intervento potrà essere verificata e valutata la possibilità di applicazione delle deroghe per opere pubbliche di cui all'art. 12 e art. 14 delle NTA del PTPR;
- la localizzazione nell'ambito di intervento, il suo dimensionamento e le trasformazioni previste non comportano una significativa modifica del quadro ambientale esistente;

RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3-*bis*, del D.Lgs. n.152/2006, quanto segue:

1. in relazione alle interferenze con i beni paesaggistici, venga verificata l'effettiva assenza di alternative localizzative e/o progettuali, ai fini dell'eventuale applicabilità delle deroghe per opere pubbliche di cui agli artt. 12 e 14 delle NTA del PTPR;
2. in merito agli aspetti geomorfologico-vegetazionali, sia acquisito preliminarmente all'approvazione della Variante il parere sugli strumenti urbanistici previsto dall'art.89 del D.P.R. n.380/2001 di competenza dell'Area regionale *Tutela del Territorio*;
3. siano tutelate le aree boscate presenti nel sito di intervento;
4. sia verificata con la ASL competente la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale di cui alla D.C.C. n. 4/2020 e sia in ogni caso garantita l'integrità della fascia di rispetto di 50 metri;
5. in relazione all'inquinamento atmosferico e olfattivo, vengano adottate opportune misure di mitigazione in caso di potenziali problematiche relative all'impatto "passivo" connesso all'esposizione dell'utenza a sostanze inquinanti;
6. in fase di cantiere vengano adottate opportune azioni al fine di mitigare gli ulteriori possibili impatti per rumori, polveri e traffico di mezzi pesanti;
7. vengano attuate tutte le misure e tutti gli accorgimenti previsti nel Rapporto Preliminare e nei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale;



**REGIONE
LAZIO**

TUTTO CIO'PREMESSO

si ritiene che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, con le raccomandazioni ai sensi dell'art.12 c.3-*bis*, del D.Lgs. n.152/2006, indicate in premessa.

l'Istruttore

Marco Stradella

(firmato digitalmente)

il Responsabile del Procedimento

ing. Maurizio Franzese

(firmato digitalmente)

il Dirigente

ing. Ilaria Scarso

(firmato digitalmente)